Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Ma veramente gli animali a livello giuridico possono ancora essere considerati "cose" ed "oggetti?

SE LA " *REIFICAZIONE* " DELL'ANIMALE NON PUO' PIU' FAR PARTE DEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO

A cura del Dott. Maurizio Santoloci *(direttore ufficio legale LAV)*
e dell' A*vv Carla Campanaro* (*responsabile ufficio legale LAV)***

La questione della natura giuridica degli animali è stata – da sempre – nel nostro Paese uno dei principali problemi (ed ostacoli) sulla strada della evoluzione delle norme di tutela al passo con i tempi.
Fino a qualche lustro fa (non tanti…) il codice penale di fatto non prendeva affatto in considerazione l'animale come essere vivente ma puniva i maltrattamenti e le uccisioni gratuite solo in quanto offendevano non l'animale (non riconosciuto come essere senziente e capace di soffrire) ma…il comune sentimento di pietà degli essere umani che poteva essere offeso nel vedere un animale straziato. Sembra preistoria sociale e giuridica ma è roba di alcuni anni fa.

Oggi le nuove norme vigenti, in particolare nel Codice Penale, hanno fatto un passo avanti gigantesco in senso diverso, anche soprattutto grazie ad una intensa produzione giurisprudenziale che nel frattempo aveva creato una evoluzione del pensiero giuridico (e sociale) sulla interpretazione delle vetuste norme in vista delle più moderne concezioni sociali. E dunque già la giurisprudenza, pur in vigenza delle pregresse norme citate, aveva già stabilito (anticipando la successiva ed attualmente vigente evoluzione legislativa) che gli animali sono essere viventi e senzienti e dunque capaci di provare dolore e che dunque una normativa nel settore doveva essere letta ed applicata a loro tutela su tali presupposti.

Dunque, almeno in questo contesto il problema ha visto una radicale e profonda evoluzione di pensiero giuridico, anche se ancora restano alcune "sacche" di resistenza culturali. Ad esempio, nel Codice Penale ancora esiste il reato di "danneggiamento di animali altrui" (art. 638); il che fa riemergere il concetto preistorico dell'animale uguale di fatto ad una lavatrice nel contesto di certe arcaiche concezioni di principio normativo.

Ma il realtà poi nella realtà delle cose concrete quotidiane il problema ogni tanto riemerge e si presenta di nuovo sotto nuove (e vecchie) forme.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

E' infatti di questi giorni la notizia che una Procura della Repubblica ha indetto un'asta giudiziaria che riguarda alcuni cuccioli sequestrati ai trafficanti. Animali, anzi cuccioli intesi quali *'res' (ndr: "cose", "oggetti")* che andranno quindi '*al miglior offerente'* per permettere di arginare i costi di una prevedibile onerosa custodia giudiziaria nelle more del procedimento e al tempo stesso *'non deprezzare'* il *'bene'* oggetto di sequestro. La notizia come è ovvio ha suscitato forte scalpore e proteste e forti sono le mobilitazioni in tutta Italia per impedirla, e ancora una volta rimanda all'equazione animale/*res* che l'opinione pubblica, al di là delle leggi vigenti, oggi non vuole più accettare.

Ed è solo un caso di una di una lunga serie, basti pensare, solo a titolo di esempio, alla triste vicenda della cerbiatta Belinda, adottata dalla comunità locale dove viveva ma freddata da un solerte cacciatore in virtù dell'applicazione di un piano di abbattimento ungulati della Provincia che prevedeva l'abbattimento degli animali '*in esubero'* nella loro qualità di '*patrimonio indisponibile dello Stato*' ai sensi della legge 157 del 1992 art 1. Oppure pensiamo al caso delle volpi di Siena, la cui Provincia aveva emanato un piano, sempre in ossequio alla cd '*reificazione*' degli animali ed in base alle attuali normative vigenti sulla fauna selvatica, per cui mamme e cuccioli di volpe sarebbero state oggetto di abbattimento mediante pratiche crudeli quanto illegittime quali la *'caccia alla tana'*. In quest'ultimo caso a seguito di proteste da tutta Italia e ad una denuncia, la Provincia nonostante avesse il Tar dalla sua parte, ha deciso di revocare il piano.

Ma la problematica resta, e si manifesta e si manifesterà sempre più spesso grazie ad una sempre più attenta opinione pubblica ed alle pressione dei gruppi, movimenti ed associazioni animaliste sempre più forti sul territorio. Nel caso dei cuccioli messi all'asta, emerge in tutte le sue contraddizioni la questione davvero annosa della custodia giudiziaria di animali sotto sequestro vittime di maltrattamento, ed i relativi problemi che ne derivano, anche rispetto a lacune normative e mancanza di risorse economiche delle Procure costrette a fare inchieste con mezzi economici alquanto limitati, ma che potrebbe comunque essere risolto '*cum granum salis'* dalle Istituzioni coinvolte nel rispetto dell'etologia degli animali coinvolti e della loro qualifica di esseri senzienti, con un'attenta lettura della norma speciale a tutela degli animali.

All'animale vittima di reato nel silenzio del codice si attaglia la natura di '*cosa*' deperibile di cui all'art 260 c.p.p., vista la sua morfologia, o meglio come costantemente ricordato anche dalla Corte di Cassazione la sua natura di essere vivente in grado di percepire dolore e sofferenza sia fisica che psicofisica.
Ebbene, effettivamente l'art 260 c.p.p. al terzo comma prevede espressamente che per i beni deperibili *'l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione'*. Paradossalmente l'Autorità giudiziaria potrebbe quindi disporne, non solo l'alienazione, in genere appunto mediante asta giudiziaria, ma addirittura la 'distruzione' (!!) che però andrebbe a cozzare con la previsione dell'art 544 bis c.p. che vieta l'uccisione di animali. In ossequio a tale articolo ecco così motivata l'asta giudiziaria della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, che sulla carta o meglio sul codice trova la sua spiegazione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ma questa non è l'unica strada percorribile, e soprattutto non è una strada che garantisce il rispetto e la tutela degli animali non più quali '*res*' ma quali vittime di reato che non possono quindi essere consegnati al 'miglior offerente'.

Infatti il legislatore del 2004 essendo ben conscio di tali esigenze, ha stabilito nella legge 189 del 2004 all'articolo 3 l'inserimento dell'art 19 quater disp coord trans c.p. (affidamento animali sequestrati) secondo cui '*gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca per reati contro gli animali sono affidati ad associazioni o Enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno'*. Tale articolo mira proprio a garantire la tutela sostanziale degli interessi penalmente rilevanti protetti dalla legge 189 del 2004, ovvero la protezione degli animali ed il sentimento di pietà nei loro confronti**,** come ribadito dalla circolare del Ministero della Salute n. 559 del 28 gennaio 2008 per cui '*Gli animali maltrattati devono essere sequestrati ed affidati ad enti ed associazioni specificamente riconosciute. Non possono quindi essere consegnati a soggetti non idonei anche se disponibili'*. E' purtroppo un articolo di difficile applicazione in assenza di strutture deputate all'accoglimento degli animali vittime di questi reati, perché richiede un esborso economico enorme alle Associazioni animaliste che dovrebbero occuparsi della cura degli animali nelle more del procedimento penale, e che potrebbe quindi essere ovviato dall'affido definitivo previo deposito cauzionale alle famiglie ritenute idonee per la cura degli sfortunati animali da parte delle Associazioni stesse.

Il tutto, ancora una volta in attesa che il Legislatore ascolti e dirima con decisione le contraddizioni ormai permanenti tra la incontestabile natura di vivente e senziente dell'animale (e le relative norme di protezione), e la sua 'reificazione' nei codici e nelle normative di settore, che ne mettono a continuo repentaglio la sua reale tutela, iniziando ad esempio dalla proposta di legge della Lav per la riforma del Codice Civile.

Ma davvero nel nostro ordinamento giuridico ancora in alcuni ambiti un animale può essere considerato una "cosa" alla stregua di un divano o di un aspirapolvere?

Maurizio Santoloci e Carla Campanaro

Pubblicato il 3 maggio 2013

Per un approfondimento sulla legislazione e sulle procedure per la difesa degli animali, rinviamo al volume "TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI" di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro – Edizione 2013 (Diritto all'ambiente Edizioni e LAV)

Visita il sito del libro su: www.dirittoambientedizioni.net

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)